

SENT. N. 39933/18
R. G. 58677/17
CRON. 13974/18
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

[REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 58677/2017 R.G.

T R A

[REDACTED], elett.te dom.to in Napoli, alla via Nolana n. 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Viola (C.F. VLIRRT78M30F839X) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ;

-ATTORE-

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F./P.IVA 13756881002), ente pubblico economico subentrato, quale successore a titolo universale ex lege, in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del l.r.p.t., dr. Antonio Cristofaro in virtù dei poteri conferitigli con atto per Notar Marco De Luca in Roma, rep. n. 42907, racc.n. 24405 in atti, elett.te dom.ta in Napoli, al Vico Monteroduni n. 19, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

NONCHE'

COMUNE DI NAPOLI, C.F. 80014890638, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;

- CONVENUTO CONTUMACE-

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.



CONCLUSIONI: all'udienza del 31/10/2018 le parti si riportavano ai rispettivi atti e scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 20/06/2017, Di Pinto Giovanni conveniva in giudizio l' Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del l.r.p.t. ed il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., esponendo che: in data 16/06/2017 Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. notificava all'istante l'intimazione di pagamento n. 07120169038549756000, relativa alla cartella esattoriale n. 071200001178899772000, asseritamente notificata in data 22/02/2001, dell'importo di euro 423,24, per presunte infrazioni al codice della strada, ente impositore Comune di Napoli; che: la cartella di pagamento non gli era mai stata notificata né era stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici ; che: si era verificata l'estinzione per prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 .

Tanto premesso, l'attore chiedeva dichiararsi la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e, per l'effetto, annullarsi la cartella di pagamento ad essa sottesa, siccome mai notificata e dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Instaurato il contraddittorio, risultato contumace il Comune di Napoli, si costituiva in giudizio l' Agenzia dell'Entrate Riscossione , ente pubblico economico, subentrato quale successore a titolo universale ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi anche processuali di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., che contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, rassegnate le conclusioni all'udienza del 31/10/2018 la causa veniva assegnata a sentenza.

*** **

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Comune di Napoli che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

In merito alla qualificazione della domanda, si osserva che l'opponente ha eccepito la mancata notificazione della cartella esattoriale posta alla base dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici nonché l'estinzione per prescrizione del credito, ex art. 28 L. n. 689/1981. Tale contestazione, siccome proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, va correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c.

Sussiste la legittimazione attiva dell'attore-opponente, quale titolare di un interesse giuridico alla rimozione del provvedimento impugnato nonché la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore, quale titolare della pretesa contestata e dell'agente della riscossione quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione .

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto accolta.

Il Comune di Napoli è rimasto contumace, sicché non vi è prova in atti della notifica del verbale posto alla base della cartella esattoriale di cui si controverte.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha provato di aver notificato la cartella n. 07120000117889772000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. La suddetta convenuta, infatti, non ha prodotto in giudizio la relata di notificazione , ma il solo estratto di ruolo, che è un elaborato informatico, atto interno formato dall'Agente della riscossione, che non può costituire la prova della notifica della cartella di pagamento al contribuente (cfr. Cass. n. 2625/2015).

Secondo consolidato orientamento della S.C., grava sul Concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella esattoriale posta alla base dell'iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione , ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (cfr. Cass. n. 1302/2018; n. 6887/2016, 2321372014).

Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto dall' Agenzia delle Entrate Riscossione.

Anche l'eccezione di prescrizione si appalesa fondata. Trattandosi di infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 1996, non essendo stati documentati tempestivi atti interruttivi, il credito alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (16/06/2017) risulta prescritto per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981.

Per completezza di motivazione, si osserva che la cartella esattoriale di cui si controverte si assume notificata in data 22/02/2001, sicché, anche laddove la stessa fosse stata notificata alla data suindicata, in assenza di documentati atti interruttivi, il credito risulterebbe comunque prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (16/06/2017), ai sensi del richiamato articolo 28 L. n. 689/1981.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che la cartella esattoriale non impugnata non acquista efficacia di giudicato e non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., con la conseguenza che, qualora

per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto esecutivo (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016).

Quanto alla richiesta di condanna all'indennizzo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in danno di parte convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, la stessa va rigettata in mancanza di prova del dolo o della colpa grave .

Conclusivamente, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va annullata la cartella n. 07120000117889772000 in relazione al ruolo 2000/7579 Comune di Napoli, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, che conseguentemente va annullata; e va , altresì, dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla suindicata cartella esattoriale .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

P . Q . M .

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Pinto Giovanni nei confronti dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del l.r.p.t. e del Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza reietta o disattesa, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n. 07120000117889772000 in relazione al ruolo 2000/7579, posta alla base della intimazione di pagamento impugnata che, conseguentemente, annulla;
- b) dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla suindicata cartella.
- c) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., in solido con il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 243,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Viola dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, il 7 novembre 2018

Il Giudice di Pace

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Valeria Perciavalle
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 9 NOV 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Valeria Perciavalle

